

Il Regolamento sui prodotti a deforestazione zero

Focus sui nuovi obblighi di due diligence

ASSICC – ASSOCIAZIONE ITALIANA COMMERCIO CHIMICO

c/o Unione Confcommercio-Imprese per l'Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza

info@assicc.it • www.assicc.it

Lo scorso 29 giugno è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2023/1115 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di alcune materie prime e prodotti che potrebbero essere associati alla deforestazione e al degrado forestale (c.d. "Regolamento EUDR").

Si tratta di un'ulteriore azione che si inquadra nella strategia del Green Deal europeo che intende promuovere una crescita economica sostenibile spingendo le imprese europee a integrare le valutazioni sui rischi ambientali e sociali nella propria catena di fornitura, attivando adeguati processi di due diligence e rendicontazione in maniera trasparente.

A questo proposito, Virginijus Sinkevičius, commissario per l'Ambiente, gli oceani e la pesca della Commissione europea ha dichiarato «L'Unione europea si assume la sua parte di responsabilità per quanto riguarda la deforestazione e il degrado forestale a livello mondiale [...]. Tutti i paesi potranno continuare a vendere i loro prodotti nell'UE, a condizione che possano dimostrare di essere a deforestazione zero».

Tra gli obiettivi di questo Regolamento vi sono oltre alla promozione del consumo di prodotti "privi di deforestazione" e la riduzione dell'impatto dell'UE sulla deforestazione e sul degrado forestale a livello mondiale, anche la riduzione delle emissioni di gas serra e la perdita di biodiversità.

MATERIE PRIME E PRODOTTI COINVOLTI

Il Regolamento si applica a olio di palma, bovini, soia, caffè, cacao, legname e gomma, nonché ai prodotti derivati da queste materie prime sia all'interno che al di fuori dei confini dell'UE. Tutte le aziende interessate dovranno esercitare un rigoroso processo di dovuta diligenza (due diligence) utile a dimostrare che non contribuiscono alla deforestazione o al degrado forestale.

A questo proposito, l'Allegato I contiene i codici di nomenclatura combinata (NC) delle materie prime interessate e i relativi prodotti, definiti come prodotti che contengono o che sono stati fabbricati o nutriti con le materie prime interessate.

Ne deriva che qualunque altra materia prima/prodotto che non figura in Allegato è esclusa dall'ambito di applicazione dell'EUDR.

Il Regolamento impone che potranno essere immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati, solo i prodotti che soddisfano tutte le condizioni seguenti (art. 3):

- a. sono a deforestazione zero (art 2.13), ovvero:
 - i prodotti coinvolti contengono o sono stati nutriti o fabbricati usando le materie prime interessate provengono da terreni che non sono stati oggetto di deforestazione (dopo il 31 dicembre 2020); e
 - nel caso di prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando legno, il legno è stato raccolto senza causare il degrado della foresta di origine (dopo il 31 dicembre 2020);
- b. sono stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione; e
- c. sono oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza.

È importante sottolineare che queste tre condizioni sono inderogabili e il loro rispetto deve precedere l'immissione sul mercato e la commercializzazione delle materie prime e prodotti di Allegato I.

Gli operatori e i commercianti che immettono o mettono a disposizione sul mercato o esportano un bene incluso in Allegato I, indipendentemente dalla quantità, sono soggetti agli obblighi del Regolamento: non esiste, infatti, una soglia di volume o di valore al di sotto della quale il Regolamento non si applichi.

I prodotti fabbricati all'interno dell'UE sono soggetti agli stessi requisiti dei prodotti fabbricati al di fuori dell'UE.

SOGGETTI COINVOLTI

I soggetti coinvolti, sui quali ricadono gli obblighi dell'EUDR, sono definiti di seguito:

- Operatore: persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale immette i prodotti interessati sul mercato o li esporta (art. 2.15);
- Commerciante: persona nella catena di approvvigionamento, diversa dall'operatore, che nel corso di un'attività commerciale mette a disposizione i prodotti interessati sul mercato (art. 2.17).

Per ottemperare agli obblighi possono designare un mandatario (art. 2.22), autorizzato ad agire per loro conto.

A seconda del proprio ruolo e che siano o meno PMI, le aziende dovranno soddisfare specifici obblighi.

Obblighi dei soggetti coinvolti – Processo di Dovuta Diligenza

- «operatore non PMI»: qualora sia già stata realizzata la dovuta diligenza da un soggetto precedente, può fare riferimento alle dichiarazioni che sono già state presentate solo dopo averle verificate. L'operatore non PMI presenterà ugualmente una dichiarazione di dovuta diligenza, includendo i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza già state presentate. Per le parti di prodotti interessate che non sono state oggetto di dovuta diligenza, l'operatore non PMI esercita la dovuta diligenza. In aggiunta, elabora ogni anno una relazione sul proprio sistema di dovuta diligenza e ne dà la più ampia diffusione possibile, anche sul web. (art. 12.3);
- «operatore PMI»: qualora sia già stata condotta una dovuta diligenza per i prodotti interessati, contenuti nei prodotti interessati o fabbricati a partire da essi che sono già stati oggetto di dovuta diligenza e per i quali è già stata presentata una dichiarazione di dovuta diligenza, è esentato dal presentarla ma, su richiesta, comunica alle autorità competenti il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza. Per le parti di prodotti interessati che non sono state oggetto di dovuta diligenza, l'operatore PMI esercita e presenta una dichiarazione di dovuta diligenza;
- «commerciante non PMI»: è considerato come un operatore non PMI, con i medesimi obblighi;
- «commerciante PMI»: ha obblighi di raccolta e passaggio di informazioni lungo la catena di approvvigionamento.
- Obblighi degli operatori (e dei commercianti non PMI):

- Prima di immettere sul mercato o esportare un prodotto, questi soggetti devono esercitare il processo di dovuta diligenza (art. 8), in relazione ai prodotti interessati, attraverso un insieme di procedure e misure ("sistema di dovuta diligenza") che dovrà essere mantenuto aggiornato e riesaminato almeno una volta all'anno (art. 12.2).

Passaggi del processo di dovuta diligenza:

1. Obblighi di informazione – art. 9: raccogliere tutte le informazioni e la documentazione rilevante, adeguata e verificabile utili a concludere che i prodotti interessati siano conformi al Regolamento (es. tipologia e quantità di prodotto, Paese/regione di produzione, fornitori e clienti, coordinate di geolocalizzazione dell'appezzamento/i di terreno nei quali sono state prodotte le materie prime ecc.);
2. Valutazione del rischio – art. 10: in base a tutte le informazioni raccolte, valutare il rischio di deforestazione, degrado forestale e conformità rispetto alla legislazione associate alla materia prima/prodotto;
3. Attenuazione del rischio – art. 11: nel caso in cui la valutazione del rischio riveli una non conformità, l'operatore deve adottare delle misure di mitigazione del rischio. Questo può voler dire richiedere informazioni, dati o documenti aggiuntivi o effettuare indagini o audit indipendenti.

Alla fine del processo, quando il rischio di non conformità diventa nullo o trascurabile (originariamente, o per effetto di misure di attenuazione), gli operatori dovranno presentare, attraverso un sistema di informazione (art. 33), la dichiarazione che attesti il raggiungimento di tale conclusione, avendo cura di mantenere tutta la documentazione a supporto per 5 anni (art. 4.3).

I contenuti della dichiarazione di dovuta diligenza sono specificati all'Allegato II; il numero di riferimento della stessa deve essere messo a disposizione delle autorità doganali prima dell'immissione in libera pratica nell'UE o dell'esportazione dall'UE del prodotto in questione [art. 26(4)].

OBBLIGHI DEI COMMERCianti PMI

Quando vogliono rendere disponibili sul mercato prodotti rilevanti, i commercianti PMI devono ottenere le seguenti informazioni da altri commercianti e operatori che li forniscono o a cui vendono, per garantire la tracciabilità lungo la filiera (art. 5.3).

- Nome, nome commerciale registrato o marchio registrato;

- Indirizzo postale;
- Indirizzo e-mail;
- Indirizzo web, se disponibile;
- Numeri di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza associata a tali prodotti (necessari solo se i commercianti o gli operatori hanno fornito loro i prodotti in questione).

Queste informazioni devono essere (i) conservate per almeno 5 anni dalla data di messa a disposizione sul mercato e (ii) fornite alle autorità competenti su richiesta.

Due diligence semplificata

La Commissione Europea, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento, classificherà i Paesi di produzione delle materie prime interessate a rischio di deforestazione o degrado forestale basso, standard o alto (art 29). Gli operatori potranno beneficiare di obblighi ridotti qualora le materie prime e i prodotti interessati provengano da Paesi a basso rischio, conducendo una "due diligence semplificata" (art. 13) che comprende solo la raccolta di informazioni senza la necessità dell'analisi e mitigazione del rischio.

TIMELINE

Gli obblighi per i soggetti coinvolti saranno applicabili dal 30 dicembre 2024 mentre per le microimprese e le piccole imprese, dal 30 giugno 2025.

SANZIONI E AUTORITÀ COMPETENTI

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione da parte di operatori e commercianti (art. 25) e possono comprendere sanzioni pecuniarie, eventuali confische dei beni e relativi proventi, nonché l'esclusione temporanea dall'accesso ai finanziamenti pubblici, gare, sovvenzioni e concessioni. In Italia, l'Autorità competente incaricata dell'adempimento degli obblighi derivanti dal Regolamento è il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

CONSIGLI PRATICI ED ESEMPI

Per preparare la propria azienda e conformarsi al nuovo Regolamento, è bene iniziare a mettere in pratica alcuni accorgimenti:

per prima cosa analizzare i beni interessati e valutare se la propria attività rientri nell'ambito di applicazione, dialogare con i propri fornitori e iniziare ad impostare una procedura interna per analizzare, ottenere e raccogliere i dati necessari.

Per aiutare le aziende a verificare o meno l'assoggettabilità al Regolamento, è utile considerare lo schema riportato di seguito (**Tabella 1**) predisposto dalla Commissione europea (**1**).

Il sapone, per esempio, non rientra nel campo di applicazione del Regolamento, anche se contiene olio di palma (codice NC 1511). Allo stesso modo, i prodotti con un codice NC non incluso nell'Allegato I, ma che potrebbero includere materie prime contemplate dal Regolamento non sono soggetti ai requisiti del Regolamento.

Una volta verificata l'assoggettabilità al Regolamento, a seconda del proprio ruolo, si procederà con i diversi adempimenti richiesti.

Tabella 1 • Schema per l'assoggettabilità al Regolamento

| | (...) costituito da una materia prima presente in Allegato I | (...) non costituito da una materia prima presente in Allegato I |
|---|--|--|
| Prodotto rilevante elencato in Allegato I (...) | Soggetto all'EUDR | Non soggetto all'EUDR |
| Altri prodotti non elencati in Allegato I (...) | Non soggetto all'EUDR | Non soggetto all'EUDR |

CONCLUSIONI

L'impostazione di questo Regolamento mira a rafforzare ancora di più la collaborazione lungo la catena del valore sia in UE che al di fuori dei suoi confini, ponendosi degli obiettivi che sono una misura rilevante "del pacchetto" di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e rispettare gli impegni, assunti dall'Unione con il Green Deal europeo e l'accordo di Parigi, di conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050 e ridurre entro il 2030 le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990.

Bibliografia

1. FAQ Commissione europea (<https://circabc.europa.eu/ui/group/34861680-e799-4d7c-bbad-da83c45da458/library/e126f816-844b-41a9-89ef-cb2a33b6aa56/details>)